

173.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	4159	Disegno di legge n. 1791:	
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	4159	(Articoli)	4149
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	4158	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	4151
Disegno di legge (Trasmissione dal Senato) ..	4158	Ministro della difesa (Trasmissioni di documenti)	4159
Disegno di legge n. 1787:		Missioni valedoli nella seduta del 2 maggio 1995	4157
(Articoli)	4135	Proposta di legge costituzionale (Annunzio) ...	4158
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	4139	Proposte di legge:	
Disegno di legge n. 1789:		(Adesione di deputati)	4158
(Articoli)	4143	(Annunzio)	4157
(Emendamenti)	4145	ERRATA CORRIGE	4159
(Ordine del giorno)	4146		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: DIFFERIMENTO DI TERMINI PRE-
VISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI
AFFARI ESTERI E DI DIFESA (1787)*

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri).

1. È prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto n. 167 del 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.200 milioni fino al 30 giugno 1995. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 14.700 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno medesimo, per gli importi indicati a fianco di ciascuno: capitolo 3006 per lire 8.750 milioni; capitolo 3097 per lire 294 milioni; capitolo 3104 per lire 180 milioni; capitolo 3106 per lire 1.530 milioni; capitolo 3107 per lire 296 milioni; capitolo 3109 per lire 60 milioni; capitolo 3110 per lire 47 milioni; capitolo 3112 per lire 12 milioni; capitolo 3113 per lire 30 milioni; capitolo 3117 per lire 3.391 milioni; capitolo 3118 per lire 8 milioni; capitolo 3122 per lire 32 milioni; capitolo 3134 per lire 70 milioni; all'onere di lire 7.200 milioni per l'anno 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché quelle relative alle provvidenze per i profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, nelle misure fissate dall'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 344 del 1991, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997. A tal fine è autorizzata la spesa, rispettivamente di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994, nonché di lire 2.000 milioni, 7.000 milioni, 7.000 milioni e 4.600 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 16.600 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei capitoli dei seguenti stati di previsione per l'anno medesimo per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Ministero del tesoro, capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri, capitolo 2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600 milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000 milioni; all'onere di lire 20.600 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 si provvede quanto a lire 16.600 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 7.800 milioni per il 1995, lire 7.600 milioni per il 1996 e lire 7.400 milioni per il 1997 l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e quanto a lire 8.800 milioni per il 1995, lire 9.000 milioni per il 1996 e lire 9.200 milioni per il 1997 l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni 1996 e 1997. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia sarà utilizzato mediante convenzione da stipularsi tra il Ministero degli affari esteri e l'Università popolare di Trieste, sentita la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per la realizzazione di lavori indicati dalle comunità italiane in Istria e dall'Unione italiana, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a carico del capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994. Le somme non impegnate in tale anno possono essere utilizzate nell'anno successivo.

4. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le

eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri ».

5. Per consentire la prosecuzione fino all'anno 1997 degli interventi dell'Associazione « Servizio sociale internazionale — Sezione italiana », con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi annui per gli anni dal 1994 al 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2.000 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico del capitolo 3191 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo; all'onere di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico del capitolo 2696 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo; all'onere di lire 4.000 milioni annui a decorrere dal 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di istituti italiani di cultura all'estero, la spesa di cui all'articolo 21 della legge 22

dicembre 1990, n. 401, è integrata per l'anno 1995 di lire 3.000 milioni cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per lo stesso anno, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 8001 nel medesimo stato di previsione.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo).

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di cui:

a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari esteri;

b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare all'Autorità di bacino del fiume Isonzo.

4. È demandato all'Autorità di bacino del fiume Isonzo il coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

5. La restante somma di lire 70 miliardi sarà utilizzata, con procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorità di bacino, nel rispetto dei principi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli interventi potranno essere previste opere da realizzarsi in territorio sloveno, purché strettamente connesse alle conseguenti opere da realizzarsi in territorio italiano; per l'esecuzione di tali opere il Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino, individuerà le relative procedure. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente Autorità di bacino, in deroga alla procedura di cui all'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvederà all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

ART. 3.

(Missione umanitaria in Somalia).

1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, il trattamento economico ed assicurativo stabilito all'articolo 1, comma 1, del citato decreto, è esteso al personale impiegato nelle attività di ricostituzione

della polizia somala indicato dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 551 del 1993.

ART. 4.

(Conservazione di alcune somme nel bilancio dello Stato).

1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1994 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, e della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché quelli iscritti ai capitoli 1116, 1125 e 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono essere utilizzati nell'esercizio 1995.

3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.

4. Le disponibilità in conto residui dei capitoli 8002 e 8200 dello stato di previsione del Ministero della difesa, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.

ART. 5.

(Personale della cooperazione allo sviluppo).

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti

pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1995.

2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 31 dicembre 1995 ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al 30 giugno 1995.

ART. 6.

(Sanatoria).

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1° luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, 28 ottobre 1994, n. 601, 28 dicembre 1994, n. 723, e 25 febbraio 1995, n. 55, nonché quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: sentita la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per la realizzazione di lavori indicati dalle comunità italiane in Istria e dall'Unione italiana.

1. 1.

Pezzoni.

All'articolo 1 sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché quelle relative alle provvidenze per i profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, nelle misure fissate dall'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in 6 mesi il termine previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 344 del 1991, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997. A tal fine è autorizzata la spesa, rispettivamente di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994, nonché di lire 2.000 milioni, 7.000 milioni, 7.000 milioni, 4.600 milioni per l'anno 1995 e di 2.000 milioni, 8.000 milioni, 8.000 milioni e 4.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 16.600 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei

capitoli dei seguenti stati di previsione per l'anno medesimo per gli importi a fianco di ciascuno indicati; Ministero del tesoro, capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri, capitolo 2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600 milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000 milioni; all'onere di lire 20.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 22.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede quanto a lire 16.600 milioni per l'anno 1995 e a lire 18.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 7.800 milioni per il 1995, lire 7.600 milioni per il 1996 e lire 7.400 milioni per il 1997 l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e quanto a lire 8.800 milioni per il 1995, lire 11.000 milioni per il 1996 e lire 11.200 milioni per il 1997 l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni 1996 e 1997. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia sarà utilizzato mediante convenzione da stipularsi tra il Ministero degli affari esteri e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro 45 giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni che ne fanno parte, per la realizzazione di lavori indicati dalle comunità italiane in Istria e dall'Unione italiana, in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia ».

1. 2.

La Commissione.

ART. 2.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 5 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui relative, quanto a lire 1.900 milioni, al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'anno 1994, quanto a lire 3.100 milioni e a lire 70.000 milioni, rispettivamente ai capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno. Le somme non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno successivo.

2. 1.

Governo.

ART. 4.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1112 e in conto residui dei capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 dello stato di previsione del Ministero della difesa non impegnate alla data del 31 dicembre 1994 possono esserlo nell'esercizio 1995.

4. 1.

Governo.

ART. 5.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 30 novembre 1995.

5. 1.

Governo.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo).

Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, recante ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994, è prorogato al 30 ottobre 1995. I relativi decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro degli affari esteri.

5. 01.

Governo.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: 25 febbraio 1995, n. 55 aggiungere le seguenti: e 29 aprile 1995, n. 142.

6. 1.

La Commissione.

*DISEGNO DI LEGGE: DIFFERIMENTO DI TERMINI PRE-
VISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI
PROTEZIONE AMBIENTALE (1789)*

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Proroga dei termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali).

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per i successivi trienni, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 8, del citato decreto-legge n. 397 del 1988.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

3. Sono prorogati al 31 dicembre 1995 i termini previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante « Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente »,

fatto salvo quanto disposto dal regolamento CEE n. 594/91, come modificato ed integrato dal successivo regolamento CEE n. 3952/92.

ART. 2.

(Catasto dei rifiuti).

1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, resta differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993.

2. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio.

3. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato

decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di frantoi oleari).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

« 1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31 dicembre 1995, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione ».

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 dicembre 1995.

ART. 4.

(Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici).

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la

presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento (CEE) 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, resta stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle denunce di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti alle specie *Testudo hermanni* (testuggine comune), *Testudo graeca* (testuggine greca) e *Testudo marginata* (testuggine marginata), per le quali è possibile autocertificare, entro il 31 dicembre 1995, l'acquisizione delle stesse. La sanzione prevista dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come sostituito dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 2 del 1993, non si applica nei confronti di coloro che hanno presentato, entro i termini previsti, la suddetta autocertificazione.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia o autocertificazione di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1995.

ART. 5.

(Conservazione di alcune somme nel bilancio dello Stato).

1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630, 8650, 1552, 1556, 1561, 1562, 1557, 1558, 1704 e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per l'anno successivo. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7601, 7602,

7603, 7604, 7605, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

3. Le somme iscritte sui capitoli 7864 e 7865 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

ART. 6.

(Sanatoria).

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1° luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, 28 ottobre 1994, n. 601, 28 dicembre 1994, n. 723, e 25 febbraio 1995, n. 55, nonché quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo il disposto di cui all'articolo 9-*quater*, comma 9, del citato decreto-legge n. 397 del 1988.

1. 1.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Ai contenitori per liquidi prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio definiti per il triennio 1990-1992, si applicano i contributi di riciclo previsti dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del medesimo decreto-legge n. 397 del 1988, nella misura ridotta della metà. Ai medesimi contenitori per i quali non vengano conseguiti gli obiettivi ridefiniti dalla presente legge si applica il contributo in misura raddoppiata.

1. 2.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 2, sostituire le parole: sessanta giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

1. 3.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , *nonché fino alla fine del comma.*

1. 4.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I titolari degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano osservato quanto ivi disposto sono tenuti ad ottemperarvi entro i successivi trenta giorni. Tale deroga non si applica ai soggetti che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.

3. 1.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Ai titolari degli impianti che usufruiscono della deroga di cui al comma 1 si applica soltanto l'ammenda prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, nella misura pari ad un sesto del massimo.

3. 2.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

ART. 4.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. È autorizzata per l'anno 1995 la spesa complessiva di lire 400 milioni per l'ulteriore finanziamento delle disposizioni del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato

in lire 1 miliardo per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

4. 1. *(Testo riformulato nel corso della seduta).*

Procacci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1995, con le seguenti: 30 giugno 1995.

4. 2.

La Commissione.

ART. 6.

Al comma 1 sostituire le parole: e 25 febbraio 1995, n. 55, con le seguenti: 25 febbraio 1995, n. 55, e 29 aprile 1995, n. 140,.

6. 1.

La Commissione.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1789,

impegna il Governo

a definire al più presto il modulo da utilizzare per la denuncia o autocertificazione delle specie protette, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del medesimo disegno di legge.

(9/1789/1)

Gerardini, Emiliani, Procacci.

DISEGNO DI LEGGE: DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NEL SETTORE AGRICOLO ED ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA (1791)

—

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina).

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 2.

(Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura).

1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per

l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 31 dicembre 1995.

ART. 3.

(Presidi sanitari).

1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 1° gennaio 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217.

ART. 4.

(Esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato).

1. Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'articolo 33, comma 7-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 marzo 1994. Al relativo onere si provvede a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

ART. 5.

(Aziende di produzione lattiera).

1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento

sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, e dai decreti del Ministro della sanità 9 maggio 1991, nn. 184 e 185, si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, nonché di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, non si applica alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo comunque destinato.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *g)*, del decreto del Ministro della sanità 9 maggio 1991, n. 184, è consentita la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale vigente nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto del Ministro della sanità n. 184 del 1991 è abrogata.

ART. 6.

(Impianti di macellazione e laboratori di sezionamento).

1. Il termine previsto per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate agli impianti di macellazione di cui all'articolo 5, comma 9, ed ai laboratori di sezionamento di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è differito al 30 ottobre 1995, quando sia già stata rilasciata concessione edilizia e sia già iniziata l'attività di ristrutturazione.

ART. 7.

(Agecontrol Spa).

1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE

n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrenza dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli negli anni successivi.

ART. 8.

(Stagione venatoria).

1. All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « dalla stagione venatoria 1994-1995 », sono sostituite dalle seguenti: « dal 31 luglio 1996 ».

2. All'articolo 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa » sono sostituite dalle seguenti: « entro e non oltre il 31 luglio 1996 ».

3. All'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « entro il 1° gennaio 1995 », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1° gennaio 1996 ».

ART. 9.

(Gruppo di supporto tecnico).

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno e, per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno, dell'ac-

cantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 1994.

ART. 10.

(Conservazione di alcune somme nel bilancio dello Stato).

1. Le disponibilità dei seguenti capitoli del bilancio dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1994: capitoli 1541, 1573 e 2575 in conto competenza e capitolo 7465 in conto residui, nonché capitoli 1129, 1533, 5057, 7200 e 7227.

ART. 11.

(Sanatoria).

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, 1° luglio 1992, n. 325, 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, 29 ottobre 1993, n. 429, 28 dicembre 1993, n. 542, 26 febbraio 1994, n. 134, 29 aprile 1994, n. 257, 27 giugno 1994, n. 414, 27 agosto 1994, n. 514, 28 ottobre 1994, n. 601, e 28 dicembre 1994, n. 723, nonché quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dalla legge stessa.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 giugno.

2. 1.

Governo.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Impianti di macellazione).

1. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 9. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia al 31 dicembre 1995, a meno che a tale data le regioni non abbiano approvato piani di razionalizzazione della rete di macellazione e i titolari degli impianti abbiano presentato domanda per il rilascio della concessione edilizia. In tal caso è concessa agli impianti un'ulteriore proroga di dodici mesi per realizzare gli adeguamenti, trascorsi i quali le autorizzazioni predette cessano di avere efficacia ».

6. 1.

Anghinoni, Dozzo, Fogliato,
Stroili, Franzini Tibaldeo,
Lembo.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1.

Anghinoni, Dozzo, Fogliato,
Stroili, Franzini Tibaldeo,
Lembo.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 31 luglio 1996 con le seguenti: dalla stagione venatoria 1996-1997.

8. 1.

Barzanti, Altea.

Al comma 2, sostituire le parole: entro e non oltre il 31 luglio 1996 con le seguenti: entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa.

8. 2.

Barzanti, Altea.

Al comma 3, sostituire le parole: entro il 1° gennaio 1996 con le seguenti: entro il 1° gennaio 1997.

8. 3.

Barzanti, Altea.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Provvedimenti a favore dell'UNAVI).

1. A decorrere dal primo gennaio 1996 l'addizionale di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aumentata di lire 3.000 da destinare integralmente all'UNAVI (Unione Nazionale delle Associazioni Venatorie Italiane) per l'assolvimento dei compiti statutarî e per la realizzazione del Museo Nazionale della Caccia.

2. Il disposto di cui al comma 4 del citato articolo 24 della legge n. 157 del 1992 si applica anche nei confronti dell'UNAVI.

8. 01.

Lembo.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 2.

Anghinoni, Dozzo, Fogliato,
Stroili, Franzini Tibaldeo,
Lembo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 2 miliardi per il 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994 e, quanto a lire 2 miliardi per il 1995, a carico dello stanziamento iscritto allo stesso capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno 1995.

9. 1. (ex 8. 1).

La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 2 miliardi per il 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994 e, quanto a lire 2 miliardi per il 1995, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

per il medesimo anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

9. 1. (ex 8. 1) (Nuova formulazione).

La Commissione.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Corpo forestale dello Stato).

1. Per consentire la prosecuzione delle attività di conservazione e tutela del patrimonio ambientale dello Stato, il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma del Corpo forestale, da emanarsi in attuazione dell'articolo 6, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

9. 01.

La Commissione.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Conservazione di alcune somme nel bilancio dello Stato).

1. Le disponibilità dei capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7132, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465, 7746 e 7965 in conto competenza ed in conto residui dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

10. 1.

La Commissione.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: e 28 dicembre 1994, n. 723, con le seguenti: 28 dicembre 1994, n. 723, e 25 febbraio 1995, n. 55.

11. 1.

La Commissione.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 2 maggio 1995.**

Acierno, Cecchi, Cherio, Lo Jucco, Massidda, Matranga, Melandri, Novi, Oberti, Pinto, Valducci, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Acierno, Cecchi, Cherio, Jannone, Lo Jucco, Massidda, Matranga, Melandri, Novi, Oberti, Pinto, Valducci, Zacchera.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 27 aprile 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GARRA: « Integrazioni al titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernenti gli istituti di vigilanza e di investigazione privata » (2427);

GILBERTI: « Norme per la celebrazione di Teodolinda, regina dei Longobardi e del quattordicesimo centenario della dedizione della basilica di San Giovanni Battista in Monza » (2428);

SCHETTINO: « Modifica dell'articolo 484 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in tema di ricorsi per i trasferimenti » (2429);

MALAN: « Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, in materia di requisiti per i contributi a giornali o organi di partito » (2430);

COLLAVINI: « Norme per la regolamentazione del fumo nei locali pubblici e aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico » (2431);

MAZZETTO: « Norme per la celebrazione dell'VIII centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova » (2432);

BERNARDELLI: « Riforma del sistema previdenziale » (2433);

ONNIS: « Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale relative all'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria al Corpo delle capitanerie di porto » (2434).

In data 28 aprile 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GERBAUDO: « Legge di spesa per gli interventi pluriennali in agricoltura » (2435);

CACCAVALE: « Norme per la riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (2436);

COSTA: « Ordinamento della professione di terapeuta della riabilitazione » (2437).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 27 aprile 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

MAMMOLA: « Modifica dell'articolo 52 della Costituzione » (2426).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 29 aprile 1995 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1583. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'Ospedale pediatrico "Bambino Gesù" ed il Servizio sanitario nazionale, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995 » (approvato dal Senato) (2450).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

Le proposte di legge:

MELANDRI e UGOLINI: « Istituzione del Comitato nazionale per la bioetica » (1895) (annunziata nella seduta del 18 gennaio 1995);

MELANDRI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla bioetica » (2251) (annunziata nella seduta del 21 marzo 1995);

MELANDRI e RINALDI: « Modifica all'articolo 5 del codice civile in materia di consenso espresso per la tutela della salute » (2292) (annunziata nella seduta del 28 marzo 1995);

sono state successivamente sottoscritte anche dal deputato STAMPA.

La proposta di legge CORLEONE ed altri: « Norme per la legalizzazione dei

derivati della *cannabis indica* » (2362) (annunziata nella seduta del 6 aprile 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati BOGI, CARLI, CENNAMO, COCCI, DALLA CHIESA, DANIELI, DE ANGELIS, DI ROSA, GIACCO, GILBERTI, GORI, LENTI, MANCA, MIGNONE, SCOTTO di LUZIO, TORRE, VIGNALI, VOZZA.

La proposta di legge ALIPRANDI: « Omogeneizzazione della disciplina sulla prescrizione dell'azione di responsabilità dei dipendenti degli enti pubblici » (2094) (annunziata nella seduta del 24 febbraio 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato MALAN.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 25 febbraio 1995, nn. 48, 49, 55 e 58; 28 febbraio 1995, nn. 56 e 57 e 1° marzo 1995, nn. 59, 60 e 61, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria » (2101);

« Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative » (2104);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 56, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-SpA » (2113);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità » (2114);

« Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 58, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero » (2123);

« Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1995, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale » (2124);

« Conversione in legge del decreto-legge 21° marzo 1995, n. 60, recante disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata » (2125);

« Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1995, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali » (2126);

S. 1426 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali » (*approvato dal Senato*) (2400).

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere in data 12 e 13 aprile 1995, ha trasmesso:

copia del verbale della riunione del 14 marzo 1995 del Comitato previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare;

copia del verbale della riunione del 20 marzo 1995 del Comitato per l'attuazione

della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 30 marzo 1995.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 3 marzo 1995, a pagina 3522, prima colonna, dalla decima alla tredicesima riga, deve leggersi: « CALDEROLI ed altri: "Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo" (2127) » e non « CALDEROLI ed altri: "Istituzione del Registro nazionale italiano dei donatori volontari di midollo osseo" (2127) », come stampato.

